Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 17 dicembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

..o degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di perdita di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 4 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1962, registro n. 80 Esercito, foglio n. 165

BOTTA Maurizio, da Trani, classe 1917, distretto Bari, maresciallo ordinario ftr. sp. — Il decreto presidenziale 15 dicembre 1960 nella parte riguardante la perdita della croce al valor militare disposta nei riguardi del maresciallo ordinario BOTTA Maurizio è annullato.

(6977)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1663.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario per l'insegnamento della « Neuropsichiatria infantile » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 28 dicembre 1961, n. 35, della Regione siciliana integrata dalla successiva legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Palermo il 17 aprile 1962 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « Neuropsichiatria infantile », in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni e, ai sensi dell'art. 1 (sub-art. 13 *bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465; un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati, rispettivamente, in lire 3.800.000 (tremilioniottocentomila) e lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 ed in lire 760.000 (settecentosessantamila) e lire 360.000 (trecentosessantamila) per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.

Art. 4.

L'Università di Messina si obbliga a versare annualmente allo Stato, l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti di cui al precedente art. 2, oltre all'ammontare dei contributi per trattamento di quiescenza, dei titolari medesimi, previsti dall'art. 3.

Art. 5.

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in esse previsti, i posti di cui all'art. 2 saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.

Art. 6.

I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 85. — VILLA

Repertorio n. 114

Convenzione per la istituzione della cattedra di « Neuropsichiatria infantile » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Messina.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 9,30 in Palermo nell'ufficio dell'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata, 11, innanzi a me dott. Nicola Grillone di Giovanni, nato a Caserta il 13 febbraio 1933, funzionario delegato per la stipula in forma pubblico-amministrativa degli atti e contratti per conto dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana, giusta decreto assessoriale del 9 agosto 1961, n. 885, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1961, registro n. 1, foglio n. 135.

Sono presenti:

a) l'on. avv. dott. Gaetano Lo Magro, nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, Assessore regionale per la pubblica istruzione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato in Palermo, via Sgarlata n. 11;

b) l'on. avv. prof. Vincenzo Michele Trimarchi, ordinario presso l'Università di Messina, nato a Santa Teresa Riva (Messina), l'11 ottobre 1914, domiciliato per la carica presso l'Università di Messina che dichiara di intervenire quale legale rappresentante dell'Università degli studi di Messina, essendo autorizzato alla stipula di esso atto, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Università in data 3 aprile 1962 che, segnata di lettera « A », si allega al presente atto;

c) il prof. dott. Lelio Rossi, nato a Palermo il 4 settembre 1898, direttore regionale presso l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, il quale è presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo;

d) il dott. Francesco Malleo, nato a Palermo il 3 aprile 1914, ispettore centrale presso l'Assessorato regionale per la pubblica istruzione, il quale è presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo;

premesso:

che con legge regionale n. 35 del 28 dicembre 1961, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione, parte 1ª, n. 2, del 13 gennaio 1962, è stata autorizzata la stipula di una convenzione per la istituzione di una cattedra di Neuropsichiatria infantile presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, a modifica della legge regionale n. 31 del 4 aprile 1955;

che l'art. 2 della legge n. 35 del 28 dicembre 1961 prevede che all'art. 3 della legge 4 aprile 1955, n. 31, è aggiunto il seguente comma: «Per quanto non previsto nella seguente legge si applicano in quanto compatibili le norme della legge regionale 22 giugno 1956, n. 35»;

che alla copertura delle maggiori spese derivanti dalla applicazione della legge regionale sopra indicata è stato provveduto con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana il 13 gennaio 1962;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (allegato «B») il Senato accademico (allegato «C») ed il Consiglio di amministrazione (allegato «A») dell'Università di Messina hanno accettato la istituzione di detta cattedra, salva l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

I comparenti suddetti della cui identità personale io sono certo, con l'assistenza dei sopracitati testimoni, al fine di dare esecuzione alla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Messina è istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 1000, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in conformità alle disposizioni tutte di cui alla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 35, integrata con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, in aggiunta ai posti in organico un posto di ruolo da destinare alla cattedra di Neuropsichiatria infantile.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1961, n. 35, e della successiva legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana assume l'obbligazione di corrispondere alla Università di Messina la somma annua occorrente per il funzionamento del posto di ruolo di cui al precedente articolo nella somma annuale corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della cattedra, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del titolare della cattedra dovranno essere operate, per disposizione di legge in conto entrate del Tesoro.

L'erogazione della detta somma sarà corrisposta con decorrenza dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio del professore di ruolo che sarà assunto alla Cattedra stessa per pubblico concorso.

Art. 3.

Le somme di cui all'articolo precedente n. 2 saranno corrisposte all'Università di Messina entro il primo semestre di ciascun anno accademico.

Art. 4.

L'Università degli studi di Messina assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della Cattedra comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto titolare dovranno essere operate, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro.

Art. 5.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione assume l'impegno di aumentare la somma di cui al precedente articolo n. 2, in relazione al fabbisogno derivante da scatti di stipendio o di progressione di carriera o di eventuali miglioramenti del trattamento economico e di quello di quiescenza che fossero disposti con legge dello Stato a favore dei professori titolari di cattedra delle Università degli studi della Repubblica.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti a far tempo dalla data di effettiva assunzione in servizio del professore titolare della Cattedra.

La presente convenzione è rinnovabile per un ulteriore periodo di anni venti su richiesta delle parti contraenti da effettuarsi durante il ventesimo anno della sua validità.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in qualsiasi tempo o per qualsivoglia motivo i contributi previsti, il posto istituito dalla presente convenzione si intenderà soppresso con la conseguente cessazione del servizio del titolare. In tale ipotesi e qualunque sia per essere l'entità della liquidazione e la causa che determinò l'estinzione del rapporto d'impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana verserà allo Stato l'eventuale somma integrativa occorrente per il trattamento di liquidazione e di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare della cattedra.

Art. 8.

La presente convenzione, perchè stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera, con esenzione di ogni tassa. Essa diventerà esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del decreto presidenziale che ne disporrà l'approvazione.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volontà.

F.to: Gaetano LO MAGRO
» Vincenzo Michele TRIMARCHI, nella qualità
» L. ROSSI
» F. MALLEO
» Nicola GRILLONE, *ufficiale rogante*

E' copia conforme all'atto originale che si conserva presso l'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana.

Palermo, addì 8 maggio 1962

L'Ufficiale rogante

Registrato a Palermo, Ufficio atti pubblici, addì 3 maggio 1962 al n. 1832, registro n. 1, volume 71-M.

Repertorio n. 115

Convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di «Neuropsichiatria infantile» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Messina.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 9,30 in Palermo nell'ufficio dell'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata, 11, innanzi me dott. Nicola Grillone di Giovanni, nato a Caserta il 13 febbraio 1933, funzionario delegato per la stipula in forma pubblico-amministrativa degli atti e contratti per conto dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana, giusta decreto assessoriale del 9 agosto 1961, n. 885, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1961, registro n. 1, foglio n. 135.

Sono presenti:

a) l'on. avv. dott. Gaetano Lo Magro, nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, Assessore regionale per la pubblica istruzione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato in Palermo, via Sgarlata n. 11;

b) l'on. avv. prof. Vincenzo Michele Trimarchi, ordinario presso l'Università di Messina, nato a Santa Teresa Riva (Messina), l'11 ottobre 1914, domiciliato per la carica presso l'Università di Messina che dichiara di intervenire quale legale rappresentante dell'Università degli studi di Messina, essendo autorizzato alla stipula di esso atto, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Università in data 3 aprile 1962 che, segnata di lettera « A », si allega al presente atto;

c) il prof. dott. Lelio Rossi, nato a Palermo il 4 settembre 1898, direttore regionale presso l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, il quale è presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo;

d) il dott. Francesco Malleo, nato a Palermo il 3 aprile 1914, ispettore centrale presso l'Assessorato regionale per la pubblica istruzione, il quale è presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo;

premesso:

che con atto di data 17 aprile 1962, stipulato fra le stesse parti ed annotato al n. 114 del mio repertorio si è provveduto alla convenzione prevista dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 35, per la istituzione di un posto di professore di ruolo titolare della cattedra di Neuropsichiatria infantile presso la Università di Messina;

che con la citata legge della Regione n. 35 del 28 dicembre 1961, art. 1, è stata autorizzata la stipula di altra convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Neuropsichiatria infantile presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Messina, a modifica della legge regionale n. 35 del 4 aprile 1955;

che l'art. 2 della legge n. 35 del 28 dicembre 1961 prevede che all'art. 3 della legge 4 aprile 1955, n. 31, è aggiunto il seguente comma: « Per quanto non previsto nella seguente legge si applicano in quanto compatibili le norme della legge regionale 22 giugno 1956, n. 35 » che alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge regionale sopra indicata è stato provveduto con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana il 13 gennaio 1962;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (allegato « B »), il Senato accademico (allegato « C ») e il Consiglio di amministrazione (allegato « A »), dell'Università degli studi di Messina hanno accettato la istituzione di detto posto, salva l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; i comparenti suddetti della cui identità personale io sono certo, con l'assistenza dei sopracitati testimoni, al fine di dare esecuzione alla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 35, integrata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 35, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Messina è istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, ed in conformità alle disposizioni tutte di cui alla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 35, integrata con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di ruolo di assistente alla cattedra di Neuropsichiatria infantile.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1961, n. 35, e della successiva legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Messina la somma annua occorrente per il funzionamento del posto di ruolo istituito col precedente articolo nella somma annuale corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operate, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro.

L'erogazione della detta somma sarà corrisposta con decorrenza dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio dell'assistente di ruolo che sarà assunto al posto stesso per pubblico concorso.

Art. 3.

Le somme di cui al precedente art. 2 saranno corrisposte all'Università di Messina entro il primo semestre di ciascun anno accademico.

Art. 4.

L'Università degli studi di Messina assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente, comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operate per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro.

Art. 5.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione assume l'impegno di aumentare la somma di cui al precedente art. 2 in relazione al fabbisogno derivante da scatti di stipendio o di progressione di carriera o di eventuali miglioramenti del trattamento economico e di quello di quiescenza che fossero disposti con legge dello Stato a favore degli assistenti di ruolo alle cattedre delle Università degli studi della Repubblica.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti, a far tempo dalla data di effettiva assunzione in servizio dell'assistente di ruolo.

La presente convenzione è rinnovabile per un ulteriore periodo di anni venti su richiesta delle parti contraenti da effettuarsi durante il ventesimo anno della sua validità.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in qualsiasi tempo o per qualsivoglia motivo i contributi previsti, il posto istituito dalla presente convenzione si intenderà soppresso con la conseguente cessazione dal servizio dell'assistente di ruolo. In tale ipotesi e qualunque sia per essere l'entità della liquidazione e la causa che determinò l'estinzione del rapporto d'impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana verserà allo Stato l'eventuale somma integrativa occorrente per il trattamento di liquidazione e di cessazione dal servizio che possa spettare al detto assistente.

Art. 8.

La presente convenzione, perchè stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera con esenzione di ogni tassa. Essa diventerà esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto presidenziale che ne disporrà l'approvazione.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere in tutto conforme alla loro volontà.

F.to: Gaetano Lo Magro
» Vincenzo Michele Trimarchi, nella qualità
» Lelio Rossi
» Francesco Malleo
» Nicola Grillone, *ufficiale rogante*

E' copia conforme all'atto originale che si conserva presso l'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana.

Palermo, addì 8 maggio 1962

L'Ufficiale rogante

Registrato a Palermo, Ufficio atti pubblici, addì 3 maggio 1962, al n. 1833, libro n. 1, vol. 717.

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Determinazioni delle giornate domenicali nelle quali deve essere applicato, per l'anno 1963, il sovraprezzo pro-soccorso invernale sui biglietti di viaggio sulle ferrovie dello Stato e sui pubblici servizi di trasporto extraurbano, nonchè sui biglietti per il transito di automezzi sulle autostrade.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 6 marzo 1953, n. 99 e successive modificazioni;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1042;
Vista la legge 29 marzo 1957, n. 224;
Vista la legge 25 ottobre 1960, n. 1321;

Decreta:

Art. 1.

Il sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi sulle ferrovie dello Stato e sui pubblici servizi di trasporto, di cui agli articoli 6 (primo comma) e 7 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, nonchè il sovraprezzo sull'importo dei biglietti per il transito di automezzi per il trasporto di persone sulle autostrade, di cui all'art. 2 della legge 25 ottobre 1960, n. 1321, deve essere applicato, per l'anno 1963, nelle domeniche 13 e 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 17 e 31 marzo, 26 maggio, 23 giugno, 7 luglio, 4 e 25 agosto, 8 settembre.

I suddetti sovraprezzi devono essere applicati a favore della « Lega italiana per la lotta contro i tumori » anche nella giornata del 15 aprile 1963, in base alla legge 6 marzo 1953, n. 99, modificata con legge 31 marzo 1955, n. 190, nonchè nei giorni 1° novembre 1963 ed 8 dicembre 1963, a beneficio della Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'art. 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042 e della legge 29 marzo 1957, n. 224.

Art. 2.

L'importo del sovraprezzo che le Ferrovie dello Stato debbono applicare nei casi contemplati dell'art. 8 della predetta legge 3 novembre 1954, n. 1042, in tutte le giornate di cui al precedente articolo, è stabilito, per ciascun viaggio, nella misura seguente:

1) *biglietti a riduzione*:
Sovraprezzi previsti per i biglietti a tariffa ordinaria col massimo di lire 200;

2) *biglietti di abbonamento* (di qualunque classe):
a) ordinari e ridotti (esclusi quelli di cui ai punti « *b* » e « *c* »),
rilasciati per
percorrenze fino a 50 Km. . . . . L. 20
percorrenze da 51 a 300 Km. . . . . . » 50
percorrenze oltre 300 Km. . . . . . . » 100
b) settimanali e festivi . . . . » 20
c) per agenti delle Ferrovie dello Stato e loro famiglie . . . . » 20

3) *biglietti gratuiti e carte di libera circolazione* (di qualunque classe ove non sia diversamente specificato):
a) biglietti per l'uso di carrozze salone serie S . . . . L. 200
b) biglietti per l'uso di compartimenti riservati serie R ed RD . . . . » 200
c) carte di libera circolazione serie A con disco bianco; stessi sovraprezzi previsti per i biglietti a tariffa ordinaria, per la classe di cui si usufruisce, col massimo di . . . . . L. 100
d) carte di libera circolazione serie AL con disco bianco . . . . » 100
e) carte di libera circolazione serie EL . » 100
f) biglietti gratuiti:
serie B, Bo, Ba, Be . . . . » 100
serie B2, B4, B6, BK2, BK6, Bd, Bc, BKc4, BK2d, per i viaggi in 1ª classe . . . » 20
serie B2, B4, B6, BK2, BK4, BK6, Bd, Bc, BKc4, BK2d, per i viaggi in 2ª classe . . » 10

4) tessere personali degli on.li Senatori e Deputati . . . . » 100

Il sovraprezzo verrà riscosso sulle ferrovie dello Stato mediante appositi biglietti istituiti allo scopo.

Nel caso di regolarizzazione in treno, il sovraprezzo verrà riscosso dal personale di controlleria, senza applicazione di alcuna sovratassa nè del diritto per esazioni suppletive.

Art. 3.

I sovraprezzi sull'importo dei biglietti di viaggio rilasciati dalle Aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 7 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, saranno corrisposti dai viaggiatori muniti di tessere di abbonamento o di biglietti a riduzione ovvero gratuiti, che sono tenuti al pagamento stesso giusta quanto previsto dall'art. 8 della predetta legge 3 novembre 1954, n. 1042, in misura pari a quella pagata, per lo stesso percorso, dai viaggiatori muniti di biglietti ordinari, fino ad un massimo di lire 200.

Art. 4.

Le modalità di riscossione dei sovraprezzi da applicare sui biglietti di abbonamento o su quelli a riduzione o gratuiti, rilasciati dalle aziende di cui al precedente art. 3, saranno quelle adottate per la riscossione del sovraprezzo stesso da parte dei viaggiatori a tariffa ordinaria.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

(7164)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.

Depositi cauzionali per l'emissione di assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283 e il decreto ministeriale 15 novembre 1923;
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visti i propri decreti 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953 in materia di depositi cauzionali per l'emissione di assegni circolari;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, numero 2283, nel testo modificato con decreto ministeriale 13 dicembre 1947 è sostituito dal seguente:

« A garanzia dei titoli emessi, gli istituti di cui agli articoli 9 e 10 dovranno depositare entro i primi 15 giorni di ciascun mese presso la Banca d'Italia, in contanti o in buoni del Tesoro poliennali, altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonchè in obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, nella forma e nei modi previsti dal decreto ministeriale 15 novembre 1923, una somma pari al 40 % della circolazione alla fine del mese precedente.

Tutti i titoli di cui al comma precedente saranno valutati in ragione di nove decimi del loro valore di borsa alla data del deposito. Nel caso di ribasso del valore attribuito come sopra ai titoli depositati, l'istituto depositante avrà l'obbligo di provvedere, entro il termine sopra indicato, alla reintegrazione del valore cauzionale del deposito stesso.

In caso di nuove autorizzazioni all'emissione, per il primo mese il deposito dovrà essere uguale al 10 % del capitale e della riserva indicati nell'art. 9 con un massimo di 200 milioni.

Ove gli assegni circolari emessi e non estinti da ciascun Istituto superino l'ammontare del capitale e della riserva legale risultanti dall'ultimo bilancio, l'eccedenza di circolazione dovrà essere coperta con deposito di titoli o contanti come al primo comma del presente articolo nella proporzione del 100 per cento ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui sopra avranno applicazione dal 1° gennaio 1963.

Art. 3.

I buoni ordinari del Tesoro, che alla data del 1° gennaio 1963 risultino depositati in garanzia dell'emissione di assegni circolari, saranno sostituiti alla scadenza nei modi previsti nell'art. 1.

Art. 4.

E' abrogato il decreto ministeriale 10 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(7165)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 dicembre 1962.

Norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerato che l'attuale diffusione in Asia, in Africa, nella Turchia europea ed in Grecia dell'afta epizootica da virus dei tipi Asia e Sat costituisce incombente pericolo di contagio al patrimonio zootecnico nazionale;

Ritenuto necessario ed urgente prescrivere misure di polizia veterinaria sulla base delle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie e della Commissione Europea della FAO per la lotta contro l'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

Sono vietati l'importazione ed il transito nel territorio della Repubblica:

a) dei ruminanti e dei suidi nonchè delle rispettive carni, ad eccezione di quelle preparate in scatola, delle conserve di carne, dei brodi, degli estratti e dei grassi fusi;

b) di tutti gli altri animali che possono costituire pericolo di contagio indiretto;

c) di tutti i prodotti ed avanzi animali che non siano allo stato di secchezza o nelle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 56 del regolamento di polizia veterinaria;

d) del fieno e della paglia, nonchè di altri materiali ed oggetti possibili veicoli di contagio,

provenienti dall'Asia, dall'Africa, dalla Turchia europea e dalla Grecia.

Art. 2.

Il Ministero della sanità, in deroga ai divieti stabiliti nel precedente articolo, può autorizzare eccezionalmente l'importazione ed il transito di animali, carni e prodotti originari di territori dei Paesi indicati nell'art. 1 indenni da afta epizootica, con l'osservanza delle precauzioni sanitarie che di volta in volta saranno riconosciute idonee.

Art. 3.

Nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti è vietato scaricare dai carri ferroviari, dalle navi e dagli aerei gli animali ed i prodotti nonchè i materiali indicati nel precedente art. 1.

Il fieno e la paglia usati negli imballaggi devono risultare da apposito certificato veterinario convenientemente sterilizzati; in caso contrario saranno distrutti mediante incenerimento o infossamento, sotto la vigilanza del veterinario di confine.

Saranno parimenti distrutti i residui di carne delle provviste di bordo delle navi e degli aerei provenienti dai territori dei Paesi indicati nell'art. 1.

Art. 4.

L'ordinanza ministeriale 14 aprile 1960, concernente le norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus dei tipi esotici, è abrogata.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 dicembre 1962

Il Ministro: JERVOLINO

(7166)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « Sabinite Super »

La polvere da caccia denominata « Sabinite Super » fabbricata dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti) è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7124)

Riconoscimento delle capsule metalliche detonanti per pistola giocattolo tipo « Berloque »

Le capsule metalliche detonanti per pistola giocattolo tipo « Berloque » fabbricate dalla ditta Albrecht Kind nel proprio stabilimento di Hausting (Germania Occidentale) sono riconosciute ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritte nella categoria 5ª gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7125)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto ecclesiastico » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di « Diritto ecclesiastico », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7197)

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare beni immobili

Con decreto del Prefetto di Bari, n. 79540/2ª in data 16 settembre 1962 l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare dai signori Giovanni Pepe e D'Aprile Margherita un suolo edificatorio sito in contrada « Graziamonte », al prezzo di L. 21.894.160, riportato nel catasto alla partita 9129, foglio n. 113, particella 338, dell'estensione complessiva di mq. 3.270.

(7023)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 14 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,98	620,61	620,87	620,88	620,90	621,10	620,89	621,05	620,97	620,89
$ Can.	577,22	577,15	576,90	576,85	576,30	577,45	576,90	577,15	577,20	577,10
Fr. Sv.	143,90	143,90	143,88	143,885	143,85	143,93	143,89	143,90	143,89	143,90
Kr. D.	89,99	90 —	90,01	90,03	90,02	90 —	90,025	89,95	90,03	89,90
Kr. N.	86,95	86,96	86,97	86,93	86,98	86,95	86,94	86,95	86,94	86,95
Kr. Sv.	119,71	119,68	119,65	119,665	119,70	119,77	119,67	119,80	119,70	119,70
Fol.	172,44	172,43	172,51	172,49	172,50	172,43	172,485	172,40	172,43	172,45
Fr. B.	12,48	12,48	12,4825	12,4775	12,4775	12,49	12,479	12,48	12,48	12,49
Fr. Fr. (N.F.)	126,74	126,71	126,72	126,7075	126,745	126,75	126,715	126,70	126,73	126,73
Lst.	1740,89	1740,80	1740,60	1740,65	1740,75	1741,10	1740,75	1741,10	1740,88	1740,70
Dm. occ.	155,29	155,27	155,34	155,32	155,30	155,32	155,335	155,35	155,28	155,31
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,05375	24 —	24,05	24,0525	24,05	24,05	24,06
Escudo Port.	21,70	21,70	21,735	21,715	21,75	21,71	21,705	21,70	21,71	21,71

Media dei titoli del 14 dicembre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	117,20
Redimibile 3,50 % 1934	96,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,885
1 Dollaro canadese	576,875
1 Franco svizzero	143,887
1 Corona danese	90,027
1 Corona norvegese	86,935
1 Corona svedese	119,667
1 Fiorino olandese	172,487
1 Franco belga	12,478
1 Franco nuovo (N.F.)	126,711
1 Lira sterlina	1740,662
1 Marco germanico	155,327
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo port.	21,71

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1962, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Vista la nota in data 4 ottobre 1962, con la quale è stato comunicato che il dott. Pierro Vittorio, presidente della Commissione predetta non può prendere parte ai lavori della Commissione stessa nei giorni 5 e 6 ottobre 1962;

Visto l'art. 4 del bando di concorso che prevede la surrogazione definitiva dei componenti della Commissione in caso di impedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Il dott. De Leoni Umberto, direttore generale del Ministero della sanità, è nominato presidente della Commissione giudicatrice in epigrafe, in sostituzione del dott. Pierro Vittorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 4 ottobre 1962

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1962
Registro n. 7, *foglio n.* 14. — MOFFA

(7159)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro della Sottocommissione esaminatrice del concorso a duecento posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico de personale delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 836, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie delibere:

n. 26/P.2.1.1. del 6 novembre 1961; n. 156/P.2.1.1. del 18 gennaio 1962 e n. 10/P.2.1.1. del 12 settembre 1962, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso sopra citato;

n. 228/P.2.1.1. del 15 maggio 1962; n. 242/P.2.1.1. del 25 giugno 1962 e n. 23/P.2.1.1. del 15 ottobre 1962, con le quali è stata nominata una Sottocommissione, in considerazione del numero dei candidati presenti alle prove scritte;

Delibera:

Il professore Fasciotti Fernando, ordinario di italiano e latino al Liceo scientifico « Righi » in Roma, è nominato membro della Sottocommissione esaminatrice del concorso a duecento posti di capo gestione, citato nelle premesse, in sostituzione del professore Fiore Tommaso, il quale ha rinunciato all'incarico.

Roma, addì 1° dicembre 1962

Il direttore generale: RENZETTI

(7098)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 835, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le delibere:

n. 95/P.2.1.1. del 6 novembre 1961; 214/P.2.1.1. del 20 aprile 1962 e n. 32/P.2.2.1. del 14 novembre 1962, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

n. 229/P.2.1.1. del 15 maggio 1962; n. 231/P.2.1.1. del 17 maggio 1962; n. 6/P.2.1.1. del 14 agosto 1962 e n. 34/P.2.1.1. del 17 novembre 1962, con le quali è stata nominata una Sottocommissione, in considerazione del numero dei candidati presenti alle prove orali;

Delibera:

L'ispettore capo superiore Cossu dott. ing. Ciro del servizio personale è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del direttore centrale Biscogli dott. Aldo, impossibilitato ad espletare l'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 3 dicembre 1962

Il direttore generale: RENZETTI

(7097)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rende noto che le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano) indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1962, avranno luogo in Roma, presso questo Ministero, via Molise n. 2, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta l'11 gennaio 1963 alle ore 8,30;
seconda prova scritta il 12 gennaio 1963 alle ore 8,30.

(7128)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* — RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.